

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3162-A**

“Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”

maggio 2012
n. 354



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 3162-A

“Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”

maggio 2012
n. 354

a cura di: R. Ravazzi
ha collaborato: L. Formosa

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto del disegno di legge Atto Senato n. 3162-A, recante "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata".

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è stato presentato alla Camera dei deputati in data 30 marzo 2011 - A.C. 4240, on. Lanzarin e altri - ed ivi approvato il 16 febbraio 2012. Giunto al Senato, è stato assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 29 febbraio 2012, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea) e Questioni regionali. L'esame in sede referente, iniziato il 13 marzo 2012, si è concluso il 24 aprile. In seguito all'approvazione di numerosi emendamenti, il disegno di legge A.S. n. 3162-A consta attualmente di 21 articoli, in luogo dei tre articoli del testo approvato dalla Camera dei deputati.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	11
Articolo 1 <i>(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 2 <i>(Utilizzo di terre e rocce da scavo)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 3 <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 4 <i>(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 5 <i>(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 6 <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 7 <i>(Modifica all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 8 <i>(Modifica all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di conferimento degli impianti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 9 <i>(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
Scheda di lettura.....	47

Articolo 10 <i>(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 11 <i>(Modifica all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 12 <i>(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 13 <i>(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 14 <i>(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 15 <i>(Disposizioni in materia di misure di compensazione)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 16 <i>(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 17 <i>(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 18 <i>(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 19 <i>(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 20 <i>(Integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 21	

*(Modifica all'articolo 14 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)*

Scheda di lettura.....95

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «per la produzione» fino a: «biomassa» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso».

Identico

L' **articolo 1**, identico al testo approvato dalla Camera dei deputati, novella la lettera f) del comma 1 dell'art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale)¹ al fine di escludere, dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice, gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che saranno utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere utilizzati come prodotti, e non come rifiuti, a condizione che siano configurabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-*bis* del medesimo decreto.

Si fa notare che prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in base all'art. 185, comma 2, potevano essere considerati sottoprodotti i “materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle

¹ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas”.

L’espunzione del riferimento agli sfalci e potature derivanti dal verde pubblico e privato, operata dal decreto legislativo n. 205 del 2010, ha creato incertezze negli operatori del settore, tanto che il Ministero dell’ambiente ha dovuto chiarire (con la nota 1° marzo 2011, prot. 11338) che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali vanno classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché l’esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per la "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa" (art. 185, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 152 del 2006) va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 184-*bis* citato è un sottoprodotto e non un rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Articolo 2
(Utilizzo di terre e rocce da scavo)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

L'articolo 2, introdotto dalla Commissione, detta disposizioni in tema di utilizzo di terre e rocce da scavo.

Il **comma 1** stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012², i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristino e miglioramento ambientale, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006³ (c.d. Codice ambientale), in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998⁴.

L'articolo 49 del citato decreto-legge n. 49 del 2012 prevede una nuova regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo al fine di eliminare i costi del relativo smaltimento come rifiuti, laddove le stesse possano essere reintegrate nella costruzione, e demanda ad un D.M. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in

² D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27.

³ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

⁴ D.M. 5 febbraio 1998, *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*.

esame. Il comma 2 dispone che il decreto stabilisca le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per l'accertamento dei livelli di inquinamento dei materiali di scavo, l'articolo in esame rimanda alle disposizioni di natura tecnica di cui dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV del più volte citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per quanto riguarda i siti di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo n. 52 del 2006 essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 252 dispone che l'individuazione dei SIN avvenga mediante decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, ed elenca una serie di principi e criteri direttivi cui attenersi, mentre il comma 3 affida la procedura di bonifica dei SIN alla competenza del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle attività produttive. Attualmente sul territorio nazionale sono stati individuati 57 siti di interesse nazionale (SIN).

Quanto al richiamo al *test* di cessione, si ricorda che il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 fissa nell'allegato 3 la metodica e i valori limite; inoltre, all'articolo 9, stabilisce i criteri per il campionamento dei rifiuti, che deve essere effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI. Il medesimo articolo dispone che il *test* di cessione venga effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Il **comma 2** prevede che le aree sulle quali insistono i materiali di scavo, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'ARPA competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

Si rammenta che la disciplina delle terre e rocce da scavo, contenuta nell'art. 186 del Codice, ha subito numerosi interventi legislativi negli ultimi anni resisi necessari anche a seguito dell'apertura di procedure di infrazione comunitaria per una trasposizione non corretta della disciplina comunitaria in tema di rifiuti. Tra tali modifiche si ricorda, da ultimo, l'art. 14 del decreto legislativo n. 205 del 2010 con cui è stata recepita la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Il decreto legislativo n. 205 del 2010 ha provveduto a delineare una nuova disciplina per le terre e rocce da scavo per effetto: della modifica al comma 3, lett. b), dell'art. 184, della riscrittura dell'art. 185 e dell'abrogazione dell'art. 186 prevista dall'art. 34, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 205, a decorrere dell'entrata in vigore del D.M. di cui al comma 2 dell'art. 184-*bis* sui

sottoprodotti, a tutt'oggi non emanato, con cui dovranno essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Una delle principali novità conseguente a tali modifiche risiede nella qualificazione di "sottoprodotto" (e non di rifiuto) espressamente attribuita alle terre e rocce da scavo. Infatti, le condizioni per l'utilizzo di tali materiali al di fuori della disciplina sui rifiuti, poste dal comma 1 dell'art. 186, ricalcano, nella sostanza, quelle dettate per i sottoprodotti dall'art. 184-*bis* (previsione e certezza dell'utilizzo, assenza di trasformazioni preliminari, ecc.), anche se vengono aggiunte ulteriori condizioni (quali ad es. quella recata dalla lett. e) del comma 1, secondo cui deve essere accertato che tali terre e rocce non provengano da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, o come quella della lett. g) in base alla quale la certezza del loro integrale utilizzo deve essere dimostrata).

Un'altra importante modifica rispetto alla disciplina previgente concerne l'esclusione, dal novero dei sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo contaminate "durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione". L'attuale formulazione dell'art. 186, comma 1, prevede, infatti, una serie di condizioni affinché le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possano essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

Identico

2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

L'**articolo 3**, coincidente all'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera, dispone in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati.

Il **comma 1**, introduce all'art. 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale)⁵ un comma *2-bis* recante una norma transitoria che dovrebbe consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere alle norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali, come modificate dal decreto legislativo n. 205 del 2010⁶. A tal fine il citato comma *2-bis* dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell'art. 187 e dell'allegato G nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

Si ricorda che l'art. 187 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 205 del 2010, ai fini del recepimento dell'art. 18 della direttiva 2008/98/CE, conferma il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, già contemplato dal testo previgente, specificando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose e consentendo, altresì, la miscelazione, in deroga, purché sia effettuata da ente o impresa autorizzata e che sia conforme alle migliori tecniche disponibili. Un'altra modifica apportata dal decreto legislativo n. 205 del 2010 - anche rispetto al dettato comunitario, che prevede che il divieto riguardi la miscelazione "con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali" - riguarda la portata del divieto. Il nuovo testo prevede, infatti, il divieto di miscelare "rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità", nonché conferma il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tale modifica è stata accompagnata dall'abrogazione dell'allegato G del decreto legislativo n. 152 del 2006 che elencava i rifiuti per categorie o tipi generici - in base alla loro natura o all'attività che li aveva prodotti - e sulla base di tali categorie ne permetteva la miscelazione. Si rammenta che l'art. 18 della direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. In deroga a tale disposizione, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che: sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzate; le disposizioni sulla protezione della salute umana e dell'ambiente siano ottemperate e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto e l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

⁵ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

⁶ D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*.

Le modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo 3 all'art. 216-*bis* del Codice ambientale, sulla base di quanto rilevato nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, dovrebbero ripristinare la piena operatività di un sistema di recupero collaudato da tempo, considerato che “la raccolta degli oli usati è sempre avvenuta miscelando le diverse tipologie degli stessi, dal produttore all'impianto di recupero, poiché perfettamente compatibile con il processo di rigenerazione a cui sono destinati gli oli stessi”. A tal fine si provvede a sostituire il comma 2 dell'art. 216-*bis* del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'art. 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 187, in modo da tenere comunque costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, (ossia secondo la gerarchia dei rifiuti come disposto dalla direttiva) a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 216-*bis* prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

Ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 187, è possibile autorizzare, in deroga al comma 1 del medesimo articolo, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, a condizione che: le operazioni siano realizzate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e a patto che l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto, l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzate e sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

Identico

«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali che non sono rifiuti, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1».

L'**articolo 4**, identico all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, aggiunge un comma *3-bis* all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006⁷ allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. La norma precisa che tali materiali rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 del citato articolo 205, in base al quale in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari a una percentuale minima del sessantacinque per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012.

⁷ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti».

L'articolo 5, introdotto dalla Commissione, modifica, attraverso l'aggiunta di due periodi, l'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006⁸ al fine di assicurare che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è sanzionata con una pena pecuniaria pari a 200 per ogni tonnellata di rifiuti.

Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 179, oggetto della novella in esame, prevede che nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

⁸ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

La gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti è stata trasferita nell'art. 179 del Codice ambientale dall'art. 4 del decreto legislativo n. 205 del 2010⁹ con cui sono state recepite nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE. In particolare l'art. 4 della direttiva n. 2008/98/CE prevede che la normativa e la politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti segua una precisa gerarchia applicando il seguente ordine di priorità: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

Vale, inoltre la pena ricordare che la citata direttiva, al fine di dare concreta attuazione ad una gestione impostata sulla prevenzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti prevede che gli Stati membri, entro il 12 dicembre 2013, elaborino programmi di prevenzione integrandoli nei piani di gestione dei rifiuti o in altri programmi di politica ambientale. L'art. 29 fissa quindi i contenuti dei Programmi che dovranno indicare obiettivi di prevenzione e valutare l'utilità di quelle indicate nell'allegato IV alla direttiva. Tra le misure indicate nell'allegato IV, che sono state trasferite nell'allegato L del citato decreto legislativo n. 205 del 2010, figura tra le azioni che possono incidere sulla fase di progettazione, produzione e distribuzione, il "ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti".

⁹ D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-ter, comma 2, alinea, dopo le parole: «e gli ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191,»;

b) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002»;

2) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;

3) alla lettera ee), dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

4) dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

«ff-bis) “digestato da non rifiuto“: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;

c) all'articolo 185, comma 2:

1) alla lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

aggiunte le seguenti: «quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f*) del comma 1»;

2) alla lettera *c*), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato»;

***d*) all'articolo 195:**

1) al comma 1, dopo la lettera *s*) è inserita la seguente:

«*s-bis*) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli *standard* e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-*ter* del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome»;

e) all'articolo 206, comma 1:

1) alla lettera i), le parole: «dei rifiuti urbani» sono soppresse;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli *standard* e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E alla parte IV del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa»;

f) all'articolo 208, comma 11, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000».

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6, introdotto dalla Commissione, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente)¹⁰ in materia di digestato da non rifiuto, di *compost* e di biogas, di carcasse di animali, di manufatti compostabili certificati, di rifiuti organici, di *compost* di qualità, di «appalti verdi», di garanzie finanziarie per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Si tratta di modifiche coincidenti con il contenuto di emendamenti approvati dal Senato, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2012, in sede di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, emendamenti peraltro espunti dalla Camera nell'*iter* successivo¹¹.

Il **comma 1** novella il decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti.

La **lettera a)** interviene sul comma 2 dell'art. 182-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di adeguare la norma in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) prevista dall'art. 2, comma 186-*bis*, della legge n. 191 del 2009¹². Il testo del comma 2 viene infatti integrato prevedendo che in luogo delle AATO provvedano agli adempimenti previsti le autorità competenti individuate dalle regioni ai sensi del citato comma 186-*bis*.

L'art. 182-*ter* prevede, nel testo vigente, che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 e, a tal fine, che le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO adottino apposite misure volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici, il trattamento degli stessi, nonché l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

Si ricorda in proposito che il citato comma 186-*bis* ha previsto la soppressione delle AATO e demandato alle regioni il compito di attribuire, con legge regionale, le funzioni già esercitate da tali autorità.

Tale soppressione, in virtù della proroga disposta dall'art. 13, comma 2, del D.L. 216 del 2011¹³, opererà a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Alla **lettera b)**, numero 1), si integra la definizione di rifiuto organico recata dall'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che in essa siano compresi i manufatti compostabili certificati

¹⁰ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

¹¹ AS 3111, poi C 4999, indi AS 3111-B.

¹² L. 23 dicembre 2009, n. 191, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.

¹³ D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14.

secondo la norma UNI EN 13432/2002 recante “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”¹⁴.

Si ricorda che ai sensi della citata lett. d) sono rifiuti organici i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato”.

Alla **lettera b)**, numero 2) si integra la definizione di autocompostaggio recata dall’art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di estenderla anche alle utenze non domestiche.

Si ricorda che ai sensi della citata lettera e) per autocompostaggio si intende il “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”.

La **lettera b)**, numero 3) novella la definizione di “*compost* di qualità” recata dall’art. 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il testo vigente della citata lettera ee) definisce «*compost* di qualità» il “prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010, recante “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”.

Si ricorda in proposito che l’allegato 2 al decreto legislativo n. 75 del 2010 disciplina le specifiche di preparazione degli “ammendanti” nonché i tenori massimi consentiti in metalli pesanti negli ammendanti stessi.

La novella in esame specifica, nella parte in cui viene richiesto il rispetto dei requisiti previsti dall’allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010, che il *compost* di qualità deve rispettare esclusivamente i requisiti previsti dall’allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 per gli ammendanti.

Alla **lettera b)**, numero 4) si introduce la lettera ff-*bis*) al comma 1 dell’art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante la definizione di “digestato da non rifiuto”, inteso come prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all’art. 184-*bis* che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia.

Si ricorda che la digestione anaerobica (DA) è un processo di trasformazione biologica, svolto in reattori chiusi, attraverso il quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica (solitamente derivante dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli scarti zootecnici e dell’agroindustria) è trasformata in biogas, con un contenuto in

¹⁴ La norma specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

metano variabile dal 50 al 60 per cento. Oltre a questi gas si ottiene anche, come sottoprodotto, il “digestato”, un materiale semistabilizzato, matrice ideale per la formazione della miscela da avviare a compostaggio.

Relativamente alla citata disciplina per l'utilizzo degli ammendanti, si ricorda che il principale riferimento normativo è costituito dal citato decreto legislativo n. 75 del 2010.

La **lettera c)** del comma 1, al numero 1), novella la lettera b) del comma 2 dell'art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

Il testo vigente della citata lettera b) esclude dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie e dalle rispettive norme nazionali di recepimento, i “sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002”. Tale esclusione non opera tuttavia se i citati prodotti e sottoprodotti sono destinati “all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.

La novella in esame prevede un'ulteriore condizione all'eccezione prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 185, che incide sulla destinazione del digestato o del *compost* ottenuti.

In base alla novella in esame, quindi, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio:

- rientrano nel novero dei rifiuti quando il digestato o il *compost* prodotti non sono destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto;
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti ad opera dalla lettera f) del comma 1 qualora (“nel qual caso”) destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto.

Si ricorda che il testo vigente della citata lettera f) esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

La **lettera c)** del comma 1, al numero 2), modifica il riferimento normativo richiamato dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 185 per tener conto

dell'avvenuta abrogazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 ad opera del regolamento (CE) n. 1069/2009¹⁵.

Si ricorda che ai sensi della citata lettera c) sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, "le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002".

Viene altresì specificato che tale regolamento costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

Si fa notare che tale specificazione compariva nel testo originario del comma 2 dell'art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 pubblicato nell'aprile 2006 e poi scomparso con la riscrittura operata dal decreto legislativo n. 4 del 2008¹⁶. Si tratta di una specificazione che pare finalizzata a esplicitare la separazione degli ambiti applicativi delle due normative.

La **lettera d)** del comma 1 è volta ad agevolare i cosiddetti acquisti verdi per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo da recupero, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche.

Si provvede, pertanto, ad aggiungere la lettera *s-bis*) al comma 1 dell'art. 195 del Codice ambientale allo scopo di prevedere che lo Stato adotti direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di:

- a) prodotti ottenuti dal riciclo degli pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti;
- b) aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione.

Nel caso di cui alla lettera b), deve trattarsi di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-*ter* del Codice aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2011.

Si rammenta che l'art. 184-*ter* del Codice, introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, disciplina i casi di cessazione della qualifica di rifiuto in linea con l'art. 6 della direttiva 2008/98/CE. Ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 1, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

¹⁵ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

¹⁶ D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.*

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Rispetto al testo della direttiva, viene inclusa, tra le operazioni che possono portare alla cessazione, anche la preparazione per il riutilizzo e, sempre in aggiunta rispetto al testo della direttiva, il primo periodo del comma 2 dispone che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

Il regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 ha fissato le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Si prevede che le direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche siano adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

Uno dei settori normativi più rilevanti in tema di *green economy*, oltre a quelli delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza e del risparmio energetico è sicuramente quello degli acquisti verdi o *Green public procurement* (GPP).

Per agevolare e incentivare l'applicazione degli acquisti verdi, l'Unione europea ha promosso l'adozione di specifici piani d'azione nazionali. In Italia si è proceduto con il Piano d'azione nazionale sul green public procurement (PAN GPP) emanato tramite il D.M. 11 aprile 2008, attuativo delle previsioni dell'art. 1, comma 1126, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

La **lettera g)** del comma 1 integra il disposto dell'art. 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (che disciplina le competenze statali in materia di gestione dei rifiuti), inserendovi un comma 4-*bis* che accoglie una disposizione transitoria da applicare nelle more dell'adozione dei decreti statali previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 195 e finalizzati alla "determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi".

Sempre alla lettera d), al numero 2) viene consentito alle Regioni e alle Province autonome, nelle more dell'adozione di tali decreti, di adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla loro entrata in vigore.

Si prevede altresì che, fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Si segnala che l'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone che, salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del medesimo decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

Sarebbe forse opportuno un approfondimento riguardo alla disposizione in esame, che attribuisce una potestà regolamentare (nelle more dell'esercizio di quella statale) alle regioni ed alle province autonome in una materia che, ai sensi del citato articolo 195, rientra nella competenza dello Stato, cui spetta anche l'esercizio della potestà regolamentare, e che è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente" che rientra nella legislazione esclusiva dello Stato. Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione attribuisce allo Stato la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva.

La **lettera e)** novella l'articolo 206 del Codice ambientale, modificando la disciplina degli accordi e dei contratti di programma che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, al fine razionalizzare e semplificare le procedure nella gestione dei rifiuti.

In tale ambito, al numero 1) si provvede a novellare la lettera i) del comma 1 dell'art. 206 al fine di consentire la stipula di accordi di programma aventi ad oggetto l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata di tutti i rifiuti e non solo di quelli urbani come prevede il testo vigente.

Il numero 2, invece, aggiunge la lettera i-bis) al fine di prevedere che gli accordi e i contratti di programma abbiano ad oggetto l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio:

- degli pneumatici fuori uso (PFU) di cui all'articolo 228;

Si ricorda che l'art. 228 del Codice ambientale è volto a conseguire il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione. A tal

fine è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici. Con il D.M. 11 aprile 2011, n. 82 è stato quindi emanato il Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi di quanto previsto dal citato art. 228.

- dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti;

Il nuovo testo dell'art. 181, comma 1, lettera b), come modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010, prevede un incremento, entro il 2020, del 70%, in termini di peso, relativamente alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 del CER). Si ricorda che la citata voce 17 05 04 corrisponde, secondo l'elenco riportato nell'allegato D, a terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.

- nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di cui al decreto legislativo n. 151 del 2005, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il decreto legislativo n. 151 del 2005 ha recepito nell'ordinamento interno le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il decreto legislativo n. 151 del 2005, in linea con quanto già disciplinato per i veicoli a fine vita, ha dettato pertanto specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato sia dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sia dalla gestione dei rifiuti da esse generate (RAEE). L'obiettivo prioritario perseguito dal decreto è quello di migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle AEE, quali produttori, distributori, consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei rifiuti da esse derivanti. Il decreto provvede quindi a dettare una serie di misure finalizzate a prevenire la produzione di RAEE nonché a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento.

L'impiego dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti agevola il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio previsti, rispettivamente, per gli PFU dal regolamento di cui al citato decreto ministeriale

n. 82 del 2011, per i rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione dall'articolo 181, comma 1, lett. b), e per i rifiuti di imballaggio dall'Allegato E alla Parta IV del Codice.

L'art. 9 del citato decreto ministeriale n. 82 del 2011 individua i seguenti obiettivi di raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita: a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il 25% del quantitativo definito all'art. 3, comma 1; b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'80% del quantitativo definito all'art. 3, comma 1; c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del 100% del quantitativo definito all'art. 3, comma 1. L'art. 3, comma 1, citato dispone che, a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento, i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale.

L'art. 181, comma 1, lett. b), del Codice ambientale prevede un incremento, entro il 2020, del 70%, in termini di peso, relativamente alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 del CER)

L'Allegato E del Codice sugli "Obiettivi di recupero e di riciclaggio" prevede che, - entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia; - entro il 31 dicembre 2008 deve essere riciclato almeno il 55% e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio - materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60% in peso per il vetro; 60% in peso per la carta e il cartone; 50% in peso per i metalli; 26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di plastica; 35% in peso per il legno.

Si dispone, infine, che gli accordi ed i contratti di programma aventi a oggetto l'impiego di materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa.

La **lettera f** è volta a diminuire le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

In particolare con una novella all'art. 208, comma 11, lett. g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, riduce le garanzie finanziarie che le imprese devono prestare ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

L'importo di tali garanzie è ridotto del 50% per le imprese certificate EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e del 40% per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000.

L'art. 208 del Codice ambientale, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede al comma 11 che l'autorizzazione contenga, tra l'altro, alla lett. g) anche le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, mentre quelle per la gestione della discarica e per la fase successiva alla sua chiusura dovranno essere secondo le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003¹⁷ relativo alle garanzie finanziarie da prestare per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura.

Si ricorda, inoltre, che con l'acronimo EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell'Unione Europea o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale. Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221. Il sistema EMAS è principalmente destinato a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.

Le norme internazionali ISO 14000 rappresentano un altro strumento volontario per migliorare la gestione della variabile ambientale all'interno dell'impresa o di qualsiasi altra organizzazione. Le norme EN UNI ISO 14000 attualmente in vigore nel nostro Paese sono state create dal comitato tecnico dell'ISO (*International Organisation for Standardisation*) TC 207 "*Environmental management*", successivamente approvate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo così anche norme europee (EN), ed infine hanno ottenuto lo status di norma nazionale mediante la pubblicazione della traduzione in lingua italiana curata dall'UNI (Ente Italiano di Unificazione).

Il **comma 2** dispone l'immediata applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della legge, delle riduzioni delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dall'art. 194, comma 4, lett. a), del Codice ambientale. L'operatività di tale disposizione è infatti attualmente demandata all'emanazione di un decreto interministeriale.

Si ricorda che l'art. 194, comma 4, lett. a), prevede che con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei

¹⁷ Recante la disciplina sulle discariche di rifiuti in attuazione della direttiva 1999/31/CE.

trasporti (non ancora emanato), nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 vengano disciplinati i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'art. 6 del predetto regolamento, a copertura delle spese di trasporto e smaltimento o recupero; tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e del 40% per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

Il comma 5 dell'articolo 194 prevede che, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370 con cui è stato approvato il regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Al riguardo, sarebbe forse opportuno valutare il coordinamento della disposizione con la normativa vigente, provvedendo a modificare il comma 4 dell'articolo 194 del Codice ambientale.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

successive modificazioni. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione».

L'articolo 7, inserito dalla Commissione, introduce nuovi criteri per la costituzione di ambiti territoriali ottimali (ATO) dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti. A tal fine, esso reca una modifica all'articolo 200 del codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Tale articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata per ambiti territoriali ottimali, definiti dai piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti previsti dal precedente articolo 199 del codice ambientale. L'articolo 200 richiamato definisce, inoltre, al comma 1, lettere da a) a f), i criteri per la delimitazione degli ATO. La modifica qui prospettata enuncia un nuovo criterio proponendo l'inserimento della lettera *f-bis*): secondo la novella, possono diventare autorità d'ambito a tutti gli effetti le aziende di gestione rifiuti, costituite da soli enti locali, nonché talune società di capitali partecipate unicamente da enti locali, che servano una popolazione pari o superiore a 250.000 abitanti. È data facoltà alle regioni di fissare un termine inferiore in base a particolari esigenze locali. La società diviene, inoltre, autorità d'ambito a tutti gli effetti. La nuova disposizione si riferisce a quelle società di capitali derivanti dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e risultanti dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house*¹⁸, tali da configurare un unico gestore del servizio.

¹⁸ Si ricorda che l'espressione società *in house* si riferisce al caso in cui - secondo la sintesi utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 325 del 2010 - l'affidatario costituisce la *longa manus* di un ente pubblico che lo controlla pienamente e totalmente. Più precisamente, ciò è possibile: a) quando l'ente pubblico svolge sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b)

L'articolo 115 del testo unico sugli enti locali, disciplina la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni. Esso prevede che gli enti locali possano, con atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Per aziende non devono intendersi solo società per azioni e, ai sensi del comma 7-*bis*, le norme riguardanti la trasformazione sono da estendersi anche ai consorzi.

Si ricorda che in relazione ai criteri sulla costituzione degli ATO, il decreto-legge "liberalizzazioni"¹⁹ ha introdotto nuove disposizioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali - modificando il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138²⁰ - prevedendo, tra l'altro, una misura preliminare di organizzazione dei servizi, attraverso l'attribuzione alle regioni del compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione (nuovo articolo 3-*bis* del decreto n. 138). L'organizzazione territoriale per ambiti riguarda i servizi pubblici a rete di rilevanza economica. In base a tale nuova disposizione, gli ambiti devono essere: ottimali; omogenei; di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. Si prevede comunque la possibilità, da parte delle regioni, di delineare ambiti di dimensioni più piccole di quelle della provincia, in relazione a determinate esigenze. Ai sensi del nuovo articolo 3-*bis* citato, inoltre, è fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore mediante costituzione di bacini "di dimensioni non inferiori" a quella prevista dallo stesso articolo 3-*bis*. Come sopra ricordato, analoga organizzazione territoriale è già prevista dall'articolo 200 del codice ambientale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La disposizione qui in commento va quindi letta in relazione alle recenti norme sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, quale adeguamento della normativa di settore mediante l'aggiornamento dei criteri per la costituzione degli ambiti per la gestione dei rifiuti.

La nuova lettera *f-bis*) stabilisce, inoltre, che il conferimento dei servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti, nei casi qui disciplinati, avvenga direttamente all'azienda, anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Il richiamato articolo 4 prevede in capo agli enti locali l'obbligo di procedere, in via preliminare e con cadenza periodica o comunque prima del conferimento, alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Si richiede agli enti locali di individuare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale in via preliminare, ossia prima di verificare la realizzabilità di una più ampia liberalizzazione. A tal fine è prevista

quando il soggetto affidatario «realizzi la parte più importante della propria attività» con l'ente o con gli enti che la controllano.

¹⁹ Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*.

²⁰ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito dalla legge n. 148 del 2011.

l'adozione, entro il 13 agosto 2012, poi periodicamente e, comunque, prima di procedere all'affidamento del servizio, di una delibera quadro da pubblicizzare e trasmettere alla Autorità garante della concorrenza e del mercato - i cui poteri di controllo in merito sono stati ampliati dal decreto legge n. 1 del 2012 -, che evidenzi l'istruttoria compiuta nonché, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Si ricorda, inoltre, che le norme relative all'affidamento dei servizi sono recate dall'articolo 202 del codice dell'ambiente, oggetto di modifica dal successivo articolo 8 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rimanda).

La disposizione in esame prevede inoltre che i contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Per esigenze di efficacia, efficienza ed economicità, viene data facoltà a singoli comuni anche se non originariamente appartenenti alla stesse, prevedendo però un'autorizzazione della regione nei casi in cui tali comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti.

Articolo 8

(Modifica all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di conferimento degli impianti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Il comma 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato anche non gratuito ai soggetti affidatari del medesimo servizio».

L'articolo 8, inserito dalla Commissione, propone di modificare l'articolo 202 del codice dell'ambiente²¹, che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. In particolare la modifica riguarda il comma 4, che prevede l'assegnazione in comodato degli impianti di gestione dei rifiuti ai soggetti affidatari del servizio.

La norma vigente dispone che gli impianti e le dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio siano conferiti in comodato a tali soggetti. La modifica della norma introduce il riferimento, oltre che agli enti locali proprietari degli impianti, anche alle "loro forme associate" prevedendo inoltre il conferimento in comodato "anche non gratuito".

Si ricorda che l'istituto del comodato è disciplinato dal codice civile agli articoli da 1803 a 1812. Si segnala, inoltre, che l'articolo 1803 prevede che "Il comodato è essenzialmente gratuito".

L'articolo 202 del codice dell'ambiente qui modificato reca la disciplina generale in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che deve avvenire mediante gara secondo le disposizioni comunitarie in materia e la disciplina vigente in

²¹ Di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168²², le procedure competitive ad evidenza pubblica sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare "proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti".

Per ulteriori aspetti di carattere generale sulla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione per ambiti territoriali ottimali, si rimanda alla scheda relativa all'articolo 7.

²² *Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.* Tale regolamento ha abrogato, fra l'altro, l'articolo 113, comma 7, cui fa rinvio l'articolo 202 del codice. Tale norma è quindi confluita nel regolamento stesso, nelle parti non dichiarate illegittime dalla sentenza n. 272 del 2004 della Corte costituzionale.

Articolo 9

(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Nel capo IV del titolo I della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:

«Art. 213-bis. - (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica) – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

L'articolo 9, inserito dalla Commissione, introduce l'articolo 213-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente)²³, volto a disciplinare il trattamento dei rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica.

²³ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

Le disposizioni coincidono con quelle contenute in taluni emendamenti approvati dal Senato, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2012, in sede di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, poi espunti dalla Camera nelle successive fasi dell'*iter*.

Il comma 1 del nuovo articolo prevede l'esclusione delle attività di trattamento tramite compostaggio aerobico²⁴ o digestione anaerobica²⁵ dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dagli artt. 208 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda che l'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, mentre gli artt. 214-216 disciplinano le procedure semplificate. *In proposito, si valuti l'opportunità di precisare gli articoli del Codice che disciplinano il regime autorizzatorio da cui sono escluse le attività oggetto della norma.*

Lo stesso comma prevede che tale esclusione operi solo qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici CER 20 01 08 e 20 03 02) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice CER 20 02 01);

Si fa notare in proposito che il codice CER 20 02 (contenuto nell'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) riguarda i "rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)" e che la sottovoce 20 02 01 riguarda i soli "rifiuti biodegradabili". Gli altri codici CER citati dalla norma in esame riguardano esattamente quanto riportato nella norma, ovvero: 20 01 08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e 20 03 02 "rifiuti dei mercati".

b1) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue;

b2) il trattamento è eseguito nel territorio comunale o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio;

²⁴ Il compostaggio è una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della flora microbica naturalmente presente nell'ambiente. Si tratta di un "processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica che avviene in condizioni controllate (Keener et al., 1993) che permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile in cui la componente organica presenta un elevato grado di evoluzione" (http://www.compost.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=180).

²⁵ La digestione anaerobica è un processo di trasformazione biologica, svolto in reattori chiusi, attraverso il quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica (solitamente derivante dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli scarti zootecnici e dell'agroindustria) è trasformata in biogas, con un contenuto in metano variabile dal 50 al 60%. Oltre a questi gas si ottiene anche, come sottoprodotto, il "digestato", un materiale semistabilizzato, matrice ideale per la formazione della miscela da avviare a compostaggio".

b3) il prodotto ottenuto è conforme all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010;

L'allegato 2 al decreto legislativo n. 75 del 2010 (recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88") disciplina le specifiche di preparazione degli "ammendanti" nonché i tenori massimi consentiti in metalli pesanti negli ammendanti stessi.

b4) il prodotto è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento:

- per oltre 72 ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine, mense e mercati;
- per oltre 7 giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 2 prevede che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990²⁶, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si rammenta che la SCIA è stata introdotta dal comma 4-*bis* dell'art. 49 del decreto legge n. 78 del 2010²⁷ sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Tale riforma risponde all'esigenza di liberalizzare l'attività d'impresa, consentendo di iniziare immediatamente l'attività stessa.

Quanto all'ambito di applicazione, si segnala che con la circolare del 16 settembre 2010 il Ministero per la semplificazione normativa ha chiarito che la SCIA non si applica solo all'avvio dell'attività di impresa ma sostituisce anche la DIA in edilizia, eccetto la DIA alternativa al permesso di costruire (c.d. superDIA), consentendo di avviare i lavori il giorno stesso della sua presentazione, mentre con la Dia occorre attendere 30 giorni. Successivamente tale interpretazione è stata confermata con l'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2) e lett. c) del decreto-legge n. 70 del 2011²⁸, ove è stato anche precisato che essa venga corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici a cura del professionista abilitato il quale se dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti è punito con la

²⁶ L. 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

²⁷ D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

²⁸ D.L. 13 maggio 2011, n. 70, *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

reclusione da uno a tre anni. Si ricorda, infine, che sono stati esclusi dalla SCIA i casi relativi alla normativa antisismica e quelli in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione».

L'articolo 10, introdotto dalla Commissione, modifica l'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006²⁹(c.d. Codice ambientale) stabilendo che il contributo ambientale per i pneumatici fuori uso costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nella misura vigente alla data della cessione del prodotto.

Si ricorda che l'art. 228 del Codice ambientale è volto a conseguire il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione. A tal fine è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici. Con il D.M. 11 aprile 2011, n. 82 è stato quindi emanato il Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi di quanto previsto dal citato art. 228.

Il comma 2 dell'articolo 228, che qui si novella, ha istituito un contributo, che deve essere indicato in fattura, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di recupero, di cui al comma 1.

²⁹ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 1, lettera f) del decreto-legge n.5 del 2012³⁰ ha aggiunto un nuovo comma *3-bis* al citato articolo 228, che introduce una specifica disciplina del procedimento da seguire per la determinazione del contributo citato.

Viene infatti previsto che:

a) i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinino annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1;

b) gli stessi soggetti comunichino tale ammontare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente, anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo;

c) il Ministero dell'ambiente, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno;

d) è fatta salva la facoltà di procedere, nell'anno solare in corso, alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o delle rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.

Si segnala che l'art. 5, comma 2, del citato D.M. n. 82 del 2011 aveva già disciplinato la determinazione del contributo ambientale per la gestione degli PFU. La principale differenza tra le due discipline risiede nel fatto che la determinazione del contributo non viene più affidata al Ministero dell'ambiente (come accade nell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 82 del 2011), ma a produttori e importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate.

³⁰ D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

Articolo 11

(Modifica all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. All'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrato»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti».

L'articolo 11, inserito dalla Commissione, reca un'ulteriore modificazione del comma 9 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente)³¹, al fine di ampliare l'ambito delle operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati.

La nozione di 'messa in sicurezza operativa' dei siti contaminati, oggetto del comma 9 del Codice dell'ambiente, può essere definita come l'insieme degli interventi eseguiti in un sito contaminato atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o

³¹ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate.

Il comma 9 del Codice ambientale era stato oggetto di modifiche recenti da parte del decreto-legge n. 201 del 2011³², che aveva come obiettivo particolare l'aspetto della riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese.

Il decreto-legge n. 201 del 2011 aveva disposto (articolo 40, comma 5) che in materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza caratterizzati da particolari complessità a causa della natura della contaminazione, della gravità degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte, al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.

Il medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, inoltre, aveva aggiunto alla fine del comma 9 dell'articolo 242 del Codice dell'ambiente una formula che prevedeva la possibilità di autorizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, a condizione che non compromettano la possibilità di effettuare o completare interventi di bonifica, i quali devono comunque essere condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

Con la modifica recata dall'articolo in esame vengono comprese tra le opere che possono essere oggetto di interventi straordinari e ordinari di manutenzione o di messa in sicurezza anche le strutture interrato oltre agli impianti e reti tecnologiche.

Vengono altresì consentiti interventi di adeguamento degli impianti anche laddove ricadano in aree da bonificare, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare (in futuro) interventi di bonifica; sono inoltre consentiti gli interventi relativi alle autorizzazioni integrate ambientali e quelli relativi alla prevenzione.

Quelli citati nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame sono i procedimenti previsti negli articoli 29-*bis* e seguenti del Codice ambientale (relativi all'autorizzazione integrata ambientale - AIA). Essi sono stati introdotti nel Codice dal comma 24 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2010 (correttivo del Codice dell'ambiente) che ha abrogato il decreto legislativo n. 59 del 2005 (*Attuazione integrale*

³² D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) trasportandone il contenuto normativo nel Titolo III-bis del Codice stesso. In tal modo é stata introdotta e sistematizzata all'interno della parte seconda del Codice la disciplina in materia di AIA che precedentemente era limitata ad alcune norme di coordinamento.

Gli interventi previsti dall'articolo 269 del medesimo Codice, relativi alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera, sono stati anch'essi oggetto di ampie integrazioni da parte del decreto legislativo n. 128 del 2010, che ha modificato la Parte quinta del Codice in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni. Gli articoli 269 e seguenti riguardano l'autorizzazione alle emissioni per grandi impianti, chiarendo in particolare che il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo e di conseguenza, si rende necessaria una nuova autorizzazione.

Articolo 12
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;

b) all'allegato I, parte B, numero 1, le parole: «articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12».

L'articolo 12, inserito dalla Commissione, coincide con il contenuto di un emendamento approvato dal Senato, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2012, in sede di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, poi espunto dalla Camera nell'*iter* successivo.

L'articolo in esame prevede le seguenti novelle al decreto legislativo n. 49 del 2010³³ di attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni:

a) viene modificata la definizione di “alluvione” recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo, al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e, in tal modo, riallineare la norma nazionale alla corrispondente definizione recata dalla direttiva europea.

Si ricorda, infatti, che mentre la definizione recata dall’art. 2 della direttiva 2007/60/CE recita che dal novero delle alluvioni si possono “escludere gli

³³ D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, *Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.*

allagamenti causati dagli impianti fognari”, nel testo attualmente vigente del decreto legislativo n. 49 del 2010, invece, l’esclusione fa riferimento agli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici. Tale previsione viene quindi sostituita in modo da rendere la definizione nazionale maggiormente aderente a quella contemplata dalla direttiva 2007/60/CE.

Si rammenta che la definizione recata dall’art. 2 del decreto legislativo n. 49 del 2010 considera come alluvione “l’allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici”.

b) viene corretto un errore materiale insito nell’Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto, ove si fa erroneo riferimento ai “riesami svolti a norma dell’articolo 13”, mentre tali riesami sono disciplinati dall’art. 12 del medesimo decreto.

Articolo 13
(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».

2. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad euro 0,02582» sono soppresse.

3. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006».

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono soppresse;

b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;

c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

5. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

6. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

L'articolo 13, introdotto dalla Commissione, reca diverse disposizioni in materia di rifiuti.

Si segnala che le disposizioni qui contenute coincidono con il contenuto di taluni emendamenti approvati dal Senato, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2012, in sede di conversione del decreto- legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, poi espunti dalla Camera nelle successive fasi dell'*iter*.

Il **comma 1** novella il comma 29 dell'art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. salva Italia)³⁴ relativo alla facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal medesimo art. 14.

³⁴ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Relativamente alla nuova disciplina introdotta dall'art. 14 si ricorda, in estrema sintesi, che il tributo comunale è destinato a coprire:

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. 138/2011;
- i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il testo vigente del comma 29 dell'art. 14 prevede che la citata applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, sia consentita (mediante emanazione di apposito regolamento) solamente in quei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

I successivi commi dispongono che il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12 e che la tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il comma 32 dispone poi che i comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.

Il nuovo testo previsto dal comma in esame estende la portata della disposizione recata dal comma 29, inserendo un'altra fattispecie, oltre a quella prevista, in cui è consentita l'applicazione della tariffa. Viene infatti previsto che tale applicazione sia possibile non solo nel caso (attualmente previsto) in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche per i comuni che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

Il **comma 2** elimina i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica previsti dall'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995³⁵.

Il testo vigente del comma 29 prevede che l'ammontare dell'imposta sia fissato con legge regionale, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti:

- in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del D.M. Ambiente 13 marzo 2003;
- in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

Il **comma 3** sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008³⁶, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà

³⁵ L. 28 dicembre 1995, n. 549, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010³⁷.

La lettera a) del comma 1 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008 prevede, infatti, nel testo vigente, che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2³⁸ si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.

I riferimenti menzionati dalla citata lettera sono però stati successivamente abrogati: l'art. 181-*bis* ad opera del decreto legislativo n.205 del 2010, che ha altresì abrogato l'art. 210 del Codice ambientale, mentre il decreto legislativo n. 59 del 2005 ad opera del decreto legislativo n. 128 del 2010, che ha inglobato la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'interno del Titolo III-*bis* del Codice dell'ambiente. Si rammenta, inoltre, che gli articoli 208 e 209 recano rispettivamente disposizioni riguardanti rispettivamente l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.

Il **comma 4** interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni aventi l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per tali operatori.

La **lettera a)** del comma 4 novella il comma 9 dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 205 del 2010 al fine di prevedere a regime (e non, come previsto dal testo vigente, in via transitoria fino al 2 luglio 2012) che l'esclusione dal SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Si fa altresì notare che la norma in esame riproduce nella sostanza quella recata dall'art. 15 dell'A.S. 2735 (in corso d'esame presso la 9^a Commissione del Senato). Nella relazione illustrativa di tale disegno di legge viene sottolineato che la norma in esame è concepita nell'ottica di assicurare la semplificazione degli adempimenti e che gli “obblighi derivanti dall'iscrizione al nuovo sistema di

³⁶ D.L. 6 novembre 2008, n. 172, *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2008, n. 210.

³⁷ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;*

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.*

³⁸ Il comma 2 prevedeva che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari dovessero garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

tracciabilità dei rifiuti ... risultano decisamente sproporzionati per le piccole imprese agricole che producono modeste quantità di rifiuti e conferiscono gli stessi a circuiti organizzati di raccolta. Infatti, la consegna di rifiuti a soggetti autorizzati e nell'ambito di un circuito organizzato sotto il controllo, nella maggior parte dei casi, della pubblica amministrazione, risulta sicuramente uno strumento adeguato ad assicurare la tracciabilità dei conferimenti e delle attività di gestione dei rifiuti agricoli”.

Le successive **lettere b) e c)** provvedono a triplicare (elevandola a 300 kg. o litri) la soglia annua contemplata dalle lettere a) e b) del medesimo comma 9 dell'art. 39 per poter considerare i citati trasporti e conferimenti come occasionali e saltuari.

La **lettera d)** introduce un comma 9-*bis* all'art. 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010 finalizzato a:

- stabilire che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali (definiti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004³⁹) verso i circuiti organizzati di raccolta e le piattaforme di conferimento non sono considerati svolti a titolo professionale;
- e, di conseguenza, ad esonerare gli stessi imprenditori dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (istituito dall'art. 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Relativamente alla definizione di “imprenditore agricolo professionale” recata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 si ricorda che, in base ad essa, “è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro ...”.

Relativamente alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali si ricorda che l'art. 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che lo ha istituito, prevede al comma 5 che l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Il **comma 5** introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso.

³⁹ D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, *Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.*

Tale disciplina prevede che le materie indicate possano, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzate:

- presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie superiori di valutazione della qualità dell'aria previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2010⁴⁰.

Si ricorda in proposito che l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede la zonizzazione del territorio nazionale sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, al medesimo decreto. Le soglie citate riguardano i seguenti inquinanti: biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a) pirene.

- mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Il **comma 6** consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, alle seguenti condizioni:

- rilascio della prevista autorizzazione regionale (senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale);
- sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta le condizioni che una certa sostanza deve soddisfare per poter essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto;
- rispetto delle norme tecniche di settore;
- utilizzo di processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

La norma in esame sembra finalizzata principalmente a risolvere il problema, sentito in numerosi comuni costieri, della sistemazione della Posidonia oceanica spiaggiata.

Si ricorda in proposito che la prateria di Posidonia oceanica costituisce un habitat "prioritario", essendo inserita nell'allegato IV della Direttiva Europea 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 357/1997, per cui lo stato di conservazione deve essere mantenuto soddisfacente. Inoltre, la Posidonia oceanica spiaggiata costituisce un habitat protetto, quindi è oggetto di salvaguardia, ai sensi del Protocollo per le Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM) (Allegato 2), firmato

⁴⁰ D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.*

nell'ambito della "Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento" di Barcellona del 1995, ratificato dall'Italia con la legge n. 175 del 1999.

Tuttavia, in alcuni casi tali accumuli sulla spiaggia possono influenzare negativamente le attività turistico-balneari, in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni putrefattivi. Per questo motivo il Ministero dell'ambiente, con la circolare prot. DPN/VD/2006/08123 del 17 marzo 2006, riconoscendo il ruolo ecologico e di difesa del litorale svolto dalle biomasse spiaggiate e gli inconvenienti connessi alla presenza di tali accumuli lungo le spiagge, ha fornito delle indicazioni generali sulle soluzioni flessibili e modalità da adottare per gestire tali banquettes, in funzione delle specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche.

Per quanto riguarda la compostabilità delle biomasse vegetali spiaggiate si ricorda che solo di recente, in virtù del D.M. Politiche agricole 22 gennaio 2009 (recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti") è stato reso possibile utilizzare la posidonia spiaggata per la produzione di *compost*.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013» sono soppresse.

L'articolo 14, inserito dalla Commissione, reca disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (d'ora in avanti RAEE) per la cui raccolta la normativa vigente reca una specifica regolamentazione. In particolare, si provvede a modificare la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei RAEE prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l'altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi.

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame coincidono con il contenuto di emendamenti approvati dal Senato, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2012, in sede di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

Si ricorda che il decreto legislativo n. 151 del 2005⁴¹, in attuazione alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, ha dettato specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato sia dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sia dalla gestione dei rifiuti da esse

⁴¹ D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, *Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.*

generate (RAEE). L'obiettivo prioritario perseguito dal decreto è quello di migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle AEE, quali produttori, distributori, consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei rifiuti da esse derivanti. L'articolo 6 introduce l'obiettivo di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno, per il raggiungimento del quale i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio (lettera a) e ai produttori od ai terzi che agiscono in loro nome di organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto (lettera c).

Si segnala, preliminarmente, che i commi 13 e 15 sostanzialmente riproducono, seppure con le modificazioni che verranno evidenziate di seguito, il contenuto degli articoli 1, comma 2, e 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65⁴², provvedendo pertanto a una legificazione di tali disposizioni che, vengono contestualmente abrogate dal **comma 4** dell'articolo in commento.

In particolare, il **comma 1** dispone che rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o)⁴³, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale)⁴⁴, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del citato D.M. n. 65 del 2010 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE domestici;

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 151, sono definiti «RAEE domestici» i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, mentre sono «RAEE professionali» quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici. I RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono indicati, invece, come «RAEE storici».

⁴² Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, pubblicato nella G.U. 4 maggio 2010, n. 102.

⁴³ Si ricorda che ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del D.lgs. 152/2006, si intende per "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

⁴⁴ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

b) i RAEE domestici sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza trimestrale, anziché annuale come previsto nella disciplina vigente, e, comunque quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. Rispetto a quanto previsto dall'art. 1 comma 2, lett. b) del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 si precisa che tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1 (freddo e clima⁴⁵), 2 (c.d. altri grandi bianchi⁴⁶) e 3 (TV e monitor) dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.M. 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 (Apparecchiature informatiche per le comunicazioni, apparecchi di illuminazione privi delle sorgenti luminose) e 5 (sorgenti luminose) di cui al medesimo allegato 1;

c) idoneità del luogo di raggruppamento ad accogliere i RAEE: viene confermato che deve trattarsi cioè di un luogo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione previsto all'art. 187, comma 1, del Codice ambientale⁴⁷. Viene confermata, inoltre, la necessità di garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Il **comma 2** reca, pertanto, una disposizione di coordinamento attraverso la modifica dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. n. 65 del 2010 precisando che il trasporto dei RAEE proveniente dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi solo se riguarda un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3.500 kg.

Il **comma 3** prevede che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, che ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (operazioni di recupero) del decreto legislativo n. 152 del

⁴⁵ Nel raggruppamento 1 rientrano: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti, apparecchi per il condizionamento.

⁴⁶ Nel raggruppamento 2 rientrano: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani, ventilatori elettrici.

⁴⁷ Relativamente alla miscelazione dei rifiuti pericolosi l'art. 187 conferma il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi già previsto dal testo vigente, introducendo, in particolare, rispetto al testo vigente la specificazione che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2006. La norma riproduce il contenuto dell'art. 8 del D.M. n. 65 del 2010 consentendo, rispetto a tale disposizione, la possibilità di ricorrere a modalità alternative per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta.

Il **comma 5** novella l'articolo 10, comma 2, primo periodo del citato decreto legislativo n. 151 del 2005. L'articolo prevede la possibilità - fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1°, cioè i grandi elettrodomestici, fino al 13 febbraio 2013 - per il produttore di RAEE di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. Il comma in esame, sopprimendo i termini previsti, rende la disposizione permanente.

Articolo 15
(Disposizioni in materia di misure di compensazione)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 15, introdotto durante l'esame in Commissione, coincide con il contenuto di un emendamento approvato dal Senato, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2012, in sede di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, emendamento poi espunto dalla Camera.

L'articolo dispone che in tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario.

In caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di tale Ministero.

Al riguardo, sarebbe opportuno un approfondimento in ordine alla portata della norma e alla sua effettiva applicazione, in considerazione della sua genericità.

Si ricorda che con l'espressione "compensazione ambientale" si intendono quegli interventi genericamente mirati a riequilibrare l'impatto ambientale dovuto alla presenza di un impianto industriale o di una infrastruttura. Il termine, di carattere generico, viene infatti usato con diversi significati a seconda dell'oggetto cui si riferisce: ad esempio ai fini della compensazione ambientale e quindi del miglioramento della qualità ambientale della rete stradale possono intendersi interventi quali: realizzazione di fasce o corridoi verdi, sistemi di recinzione-filtro, essenze e tipi di alberatura, muri di sostegno ecologici, barriere antirumore, ecc.

La prescrizione dell'individuazione di misure di compensazione ambientale nel quadro normativo dei lavori pubblici è stata introdotta nel decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici)⁴⁸ in riferimento al progetto preliminare e definitivo, al quadro economico e al piano di manutenzione dell'opera che devono includere anche le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi (All. XXI).

Il D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) reca, inoltre, misure di compensazione ambientale all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), prevedendo, all'art. 22, che lo studio di impatto ambientale (SIA) debba contenere anche una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti. Tali misure vengono poi specificate nell'Allegato VII prevedendo che il progetto debba indicare anche le misure di mitigazione e compensazione necessarie. Inoltre anche nell'allegato 3 alla parte VI relativa alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente viene prevista, nell'ambito delle misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale (in particolare agli habitat naturali protetti), una riparazione proprio al fine di compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo e non costituisce una compensazione finanziaria al pubblico.

⁴⁸ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

In relazione a specifici casi di contributi di compensazione territoriale di natura esclusivamente economica si ricorda, per citare alcuni esempi: l'art. 7-ter del decreto legge n. 208/2008, che ha modificato le modalità del calcolo del contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, nonché l'art. 30 del D.lgs. n. 31/2010 sulla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi che prevede un contributo di natura economica al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, determinato secondo le modalità indicate nello stesso articolo. Anche la legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto, all'art. 2, commi 558-560, che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti debbano corrispondere alle regioni un contributo compensativo di natura monetaria per il mancato uso alternativo del territorio.

Articolo 16
(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito *web* del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione, che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.

L'articolo 16, inserito durante l'esame da parte della Commissione, coincide con il contenuto di un emendamento approvato dal Senato, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2012, in sede di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, emendamento successivamente espunto dalla Camera.

L'articolo prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) pubblichi sul proprio sito istituzionale l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione di somme riguardanti politiche ambientali, con un aggiornamento almeno trimestrale, in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del MATTM

o a Fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali da parte dello stesso MATTM.

Inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente è tenuto a presentare al Parlamento una relazione illustrativa su tale andamento che quantifica i fondi effettivamente riassegnati.

Si osserva che l'articolo in esame, sebbene genericamente rubricato "quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali", sembra introdurre l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del MATTM delle informazioni relative alle sole somme oggetto di riassegnazione al medesimo Ministero.

Si osserva che la prassi e la legislazione contabile vigente già prevedono specifici strumenti volti a monitorare la spesa statale in materia ambientale.

In sede di bilancio previsionale, in allegato alla Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio, è infatti esposto il quadro delle previsioni di spesa per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali, costruito secondo gli schemi e le classificazioni adottate a consuntivo per il cosiddetto Ecorendiconto dello Stato. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge di contabilità nazionale n. 196 del 2009, costituisce allegato al Rendiconto generale dello Stato e illustra le risultanze delle spese ambientali delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero delle spese aventi per finalità la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali. L'ecorendiconto è stato realizzato per la prima volta con riferimento al consuntivo dell'esercizio finanziario 2010.

Nell'ecobilancio, o bilancio ambientale dello Stato, sono esposte le spese previste dalle amministrazioni centrali dello Stato, per attività o azioni finalizzate alla protezione dell'ambiente o all'uso e gestione delle risorse naturali.

Inoltre, informazioni sulle spese di investimenti iscritte nello stato di previsione del MATTM relative ad interventi in materia di tutela ambientale sono contenute nelle Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative legge pluriennali, annualmente presentate dai Ministeri e costituenti apposito allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3 della legge n. 196 del 2009.

Per ciò che concerne la riassegnazione di somme versate all'entrata ai diversi stati di previsione della spesa, si ricorda che la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), ha introdotto taluni limiti. In particolare, l'art. 2, commi 615-617, della legge n. 244 del 2007 dispone il divieto di riassegnazione agli stati di previsione della spesa di parte delle somme versate all'entrata del bilancio statale, autorizzate dalle norme indicate nell'elenco 1 della medesima legge.

Tali disposizioni legislative, autorizzative di riassegnazioni di entrate, sono ripartite per Ministeri, e riguardano, tra l'altro, anche il MATTM. Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti legislativi:

- art. 9 del decreto-legge n. 2 del 1993, che introduce l'art. 8- *quinquies* alla legge n. 150 del 1992. Tale articolo prevede la riassegnazione al MATTM di quota parte delle entrate - derivanti dai diritti speciali di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare autorizzazione o denunce o certificati relativi alla detenzione di specie selvatiche in via di estinzione - nella misura

eccedente la copertura delle spese derivanti agli organi competenti per gli adempimenti richiesti dalla medesima legge n. 150 del 1992;

- art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 22 del 1997, confluito nel comma 6 dell'art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), il quale prevede un contributo che deve essere versato dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi indicati dalla normativa citata finalizzato alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
- art. 27, comma 1, della legge n. 136 del 1999, il quale prevede la riassegnazione al MATTM delle somme derivanti dai versamenti – pari allo 0,5 per mille del valore delle opere di carattere ambientale da realizzare – che sono imposti in capo al soggetto committente il progetto per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Tali somme sono destinate esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale;
- art. 114, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Si osserva che tale articolo – che prevedeva la riassegnazione al MATTM delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale è stato abrogato dal Codice ambientale, ove, all'art. 317, si prevede che tali somme affluiscono al Fondo esigenze urgenti ed indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per interventi di messa in sicurezza dei siti inquinati, di bonifica ambientale e per l'attività dei centri di ricerca per la riduzione dei gas serra.

Articolo 17

(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga».

L'articolo 17, inserito nel corso dell'esame in Commissione, dispone un'interpretazione del portato normativo di cui l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995⁴⁹, in relazione all'esercizio delle funzioni attinenti alla

⁴⁹ L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.*

regolazione ed al controllo dei servizi idrici che l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011⁵⁰ trasferisce dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque - ente contestualmente soppresso - all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il richiamato articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481 del 1995, nel dettare norme per l'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni, stabilisce che ciascuna Autorità svolga fra l'altro la funzione di stabilire ed aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di ciascun settore, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio. La stessa Autorità è altresì tenuta a verificare la conformità a tali criteri delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate, pronunciandosi al riguardo, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.

L'articolo in titolo impone all'Autorità di assicurare, nella definizione e nell'aggiornamento della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché delle modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, restando comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga".

La norma, che si autodefinisce interpretativa, sembra stabilire nel procedimento di fissazione della tariffa base un criterio di priorità rispetto a quelli enunciati nella normativa richiamata: nell'ambito degli obiettivi di tutela ambientale rimane comunque ferma la necessità di recuperare i costi ambientali, da imputare all'inquinatore.

Si ricorda che il riferimento al rispetto del medesimo principio in materia ambientale secondo cui "chi inquina paga" era stato già previsto in relazione alla medesima Autorità dal decreto-legge n. 70 del 2011⁵¹, il cui articolo 10, comma 14, lettere c) e d), stabilisce che l'Agenzia (nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua)

⁵⁰ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

⁵¹ D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

definisca, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, nonché predisponga il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga".

La formulazione originaria del principio secondo cui "chi inquina paga", ad oggi ben sancito nel diritto comunitario dall'articolo 174 del Trattato dell'Unione, deve essere fatta risalire alla Raccomandazione del 26 maggio 1972, n. 128 con cui l'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, aveva affermato la necessità che all'inquinatore fossero imputati "i costi della prevenzione e delle azioni contro l'inquinamento come definite dall'Autorità pubblica al fine di mantenere l'ambiente in uno stato accettabile". Nel diritto comunitario tale principio, inizialmente accolto con la Raccomandazione adottata di comune intesa dalla CEE, dalla CECA ed dall'EURATOM del 3 marzo 1975 (Racc. 3 marzo 1975, n. 436), venne poi trasformato in vero elemento fondamentale della politica comunitaria in materia ambientale attraverso la revisione del Trattato di Roma realizzata dall'Atto Unico Europeo del 1987, ed in particolare con la formulazione dell'articolo 130R del Trattato CEE, che oggi costituisce, come detto, l'articolo 174 del Trattato dell'Unione.

Si ricorda che con le modifiche al Codice dell'ambiente disposte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il principio "chi inquina paga" è stato definitivamente introdotto nell'ordinamento nazionale; l'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale*, disciplina infatti il principio dell'azione ambientale, stabilendo che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale debba essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Articolo 18

(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale».

L'articolo 18, inserito nel corso dell'esame da parte della Commissione, attribuisce all'Ispettorato generale istituito dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009⁵² presso il Ministero dell'Ambiente con funzioni di coordinamento degli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche le funzioni in materia di difesa del suolo assegnate al medesimo Ministero, in attesa dell'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011⁵³.

Quest'ultima norma ha introdotto misure di riduzione della spesa pubblica mediante - tra l'altro - il ridimensionamento degli assetti organizzativi di alcune amministrazioni⁵⁴, la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, la rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Secondo la norma istitutiva, l'Ispettorato generale per il rischio idrogeologico doveva svolgere attività di programmazione e di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio. A tale Ispettorato é stato preposto un dirigente generale, con due dirigenti non titolari di uffici dirigenziali ma dotati di funzioni

⁵² D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

⁵³ D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

⁵⁴ Le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001.

ispettive e di consulenza, studio o ricerca, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁵⁵. L'organizzazione dell'Ispettorato é stata attuata con il Decreto Ministeriale n. 119 del 12 luglio 2010.

Nell'ambito della riorganizzazione degli apparati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto del principio che esclude ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle sue nuove funzioni l'Ispettorato deve avvalersi delle risorse esistenti, individuate con decreto del Ministro entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge.

L'articolo in esame, intervenendo sulla norma che disciplina l'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevede che l'Ispettorato venga organizzato, come le Direzioni generali (in numero di sei) con regolamenti o con decreti del ministro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Anche l'Ispettorato generale in esame è sottoposto a questa procedura di organizzazione ed esso si coordina con le Direzioni generali tramite un Segretario generale.

⁵⁵ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

Articolo 19
(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionali e comunitarie favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, dispone che il Ministero dell'ambiente emani, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione dei materassi dimessi.

Articolo 20
**(Integrazione della disposizione recante delega al Governo per
l'utilizzo di pesticidi)**

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee» sono inserite le seguenti: «, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

L'articolo 20, introdotto dalla Commissione, interviene sull'art. 20, comma 1, della legge n. 217 del 2011⁵⁶, riguardante l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, prevedendo il coinvolgimento anche del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 20, citato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo ed del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

⁵⁶ L. 15 dicembre 2011, n. 217, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.*

Articolo 21

(Modifica all'articolo 14 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

Testo approvato dalla Camera

Testo comprendente le
modificazioni proposte dalla
Commissione

1. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009».

L'articolo 21, inserito nel corso dell'esame da parte della Commissione, novella parzialmente l'articolo 14 del decreto-legge n. 5 del 2012⁵⁷, che reca misure di semplificazione dei controlli sulle imprese.

L'articolo 14 del citato decreto-legge n. 5 del 2012 stabilisce che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. Esso dispone altresì che le amministrazioni pubbliche siano tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito governativo "impresa in un giorno" (www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività. Il comma 3 del medesimo articolo 14 autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese e ciò al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici. Il successivo comma 4, stabilisce che tali regolamenti, emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, siano improntati ai principi ed ai criteri direttivi: della proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata; della eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; del coordinamento e della programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni; della collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; della informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative; della razionalizzazione dei controlli.

L'articolo in titolo, in particolare, dispone la sostituzione integrale della lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge richiamato, indicando in modo più specifico verso quali imprese debbano essere garantite la razionalizzazione e la riduzioni di controlli, in relazione al possesso o meno di idonee certificazioni sul sistema di gestione e sulla qualità ambientale di produzione.

La versione novellata della lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 5 del 2012, prevede che l'emanazione dei regolamenti governativi di cui al comma 3 debba essere improntata al rispetto del criterio e del principio direttivo della razionalizzazione e riduzione di controlli a favore di quelle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme

⁵⁷ D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). La norma novellata dispone altresì che ai fini della razionalizzazione e della riduzione dei controlli in materia ambientale debbano considerarsi unicamente la certificazione ISO 14001, ed i successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998⁵⁸, sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, e come tali funzioni di assistenza siano esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive. Detti sportelli unici consentono infatti di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, ai propri archivi telematici contenenti:

- i dati inerenti le domande di autorizzazione ed il relativo iter procedurale;
- gli adempimenti necessari per le procedure autorizzate;
- tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, fornite in modo coordinato, assicurando un'informazione esaustiva per ciascuna procedura e/o tipologia di operazione imprenditoriale intraprese.

L'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 160 del 2010⁵⁹ in attuazione di quanto disposto dall'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in tema di «Impresa in un giorno», dispone che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di "Impresa in un giorno" sia "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59."

Per quanto concerne l'attività e le regole di accreditamento, ovvero dell'attestazione della capacità di operare che un soggetto di riconosciuta autorità rilascia nei confronti di chi svolge un ruolo in un determinato contesto sociale, si ricorda che l'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, definisca l'«accreditamento» come l'attestazione da parte di un organismo

⁵⁸ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

⁵⁹ D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità. Con il Regolamento richiamato, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi dell'Unione europea, il sistema di accreditamento europeo viene armonizzato da [EA \(European Accreditation, forum europeo di accreditamento\)](#). In ambito puramente volontario, gli enti di accreditamento nazionali europei, insieme all'ente europeo [EA](#), si confrontano a livello mondiale nell'[IAF \(International Accreditation Forum\)](#). L'appartenenza di un ente di accreditamento a questi organismi internazionali garantisce a tutti i soggetti che hanno ottenuto attestazioni di conformità dagli organismi accreditati che tale attestazione sia riconosciuta e accettata anche in altri Paesi, in forza dell'[accordo di mutuo riconoscimento](#) che lega gli appartenenti a EA, a [ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation](#), organizzazione internazionale avente l'obiettivo di cooperare con i servizi di accreditamento dei laboratori di taratura e prova e degli organismi di certificazione - e a IAF. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento, responsabile per l'accreditamento in conformità agli *standard* internazionali. In Italia, sino al 2009, il sistema di accreditamento nel campo volontario sino al 2009 era svolto da tre distinti organismi: SINCERT (certificazione di prodotti, sistemi e personale), SINAL (laboratori di prova) e SIT (servizio di taratura). Con l'entrata in vigore del richiamato Regolamento (CE) n. 765/2008, l'Italia, il 22 dicembre 2009 con l'entrata in vigore di due distinti decreti ministeriali, ha individuato in [ACCREDIA](#) l'ente unico previsto dal Regolamento, determinandone nel contempo i requisiti. ACCREDIA è una associazione senza fini di lucro che ha come soci Ministeri, grandi amministrazioni nazionali, organizzazioni d'impresa e professionali, altre parti interessate.

Si ricorda inoltre che l'Organizzazione internazionale per la normazione (*International Organization for Standardization - ISO*) rappresenta la più importante organizzazione internazionale per la definizione di [norme tecniche](#). Membri dell'ISO sono gli organismi nazionali di standardizzazione di 162 Paesi del mondo. In [Italia](#) le norme ISO vengono recepite, armonizzate e diffuse dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione ([UNI](#)). La sigla ISO 14001, richiamata dall'articolo in titolo, identifica uno *standard* di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione, che fa parte della serie [ISO 14000](#). Lo standard ISO 14001 (tradotto in italiano nella UNI EN ISO 14001:2004) è uno *standard* certificabile da un [organismo di certificazione](#) accreditato che operi entro determinate regole, attestazioni di conformità ai requisiti in essa contenuti. Stando ai dati forniti da ACCREDIA, il già ricordato Ente italiano di accreditamento, alla data del febbraio 2012 sono state rilasciate in Italia 16.113 certificazioni ISO 14001, di cui 534 relative a pubbliche amministrazioni (comuni, province, aree protette, comunità montane, autorità portuali ed altre amministrazioni dello stato, locali o nazionali).

Da ultimo si ricorda che con l'adozione del Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e

2006/193/CE, l'Unione europea abbia inteso promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate. Il sistema di gestione ambientale richiesto dallo standard EMAS è basato sulla norma ISO 14001:2004, su cui si è già detto.

Ultimi dossier del Servizio Studi

344	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3221 "Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"
345	Testo a fronte	Atto del Governo n. 449 Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti della difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa
346	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Sintesi del contenuto con le modifiche del maxiemendamento 1.900 del Governo - Ed. provvisoria
347/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" Le novelle
347/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
348	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3257 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
349	Dossier	Documento di economia e finanza 2012 - Aspetti di interesse per la 7 ^a Commissione - Edizione provvisoria
350	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Le modifiche della Camera dei deputati
351	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato
352	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato - Elementi di diritto comparato
353	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3255 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".